

113 Chiusura della procedura - Dlgs 14/2019 -Art. 181 (Chiusura della procedura). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 113 Chiusura della procedura - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 181 (Chiusura della procedura). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Articolo vigente |red

Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83

Art. 113 Chiusura della procedura

1. La procedura di concordato preventivo si chiude con la sentenza di omologazione ai sensi dell'articolo 48.
2. L'omologazione deve intervenire nel termine di dodici mesi dalla presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 40.

Art. 113 Chiusura della procedura

1. La procedura di concordato preventivo si chiude con la sentenza di omologazione ai sensi dell'articolo 48.

precedente normativa |blue

----- **precedente normativa di riferimento**

Art. 181 (Chiusura della procedura). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del

113 Chiusura della procedura - Dlgs 14/2019 -Art. 181 (Chiusura della procedura). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

La procedura di concordato preventivo si chiude con il decreto di omologazione ai sensi dell'articolo 180. L'omologazione deve intervenire nel termine di nove mesi dalla presentazione del ricorso ai sensi dell'articolo 161; il termine può essere prorogato per una sola volta dal tribunale di sessanta giorni.

-----Aggiornamento

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 ha disposto (con l'art. 2, comma 2-bis) che "Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d), e), f), g), h) ed i) si applicano altresì ai procedimenti di concordato preventivo pendenti e non ancora omologati alla data di entrata in vigore del presente decreto."

Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 3 e quelle di cui all'articolo 4, si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

la giurisprudenza |green

Documenti collegati:

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - deliberazione ed omologazione - sentenza di omologazione - impugnazioni - appello - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 30454 del 21/11/2019 \(Rv. 656272 - 03\)](#)

Concordato preventivo - Vendita di beni - Ordine di cancellazione delle iscrizioni ex art. 108, comma 2, l. fall. - Verifica delle condizioni da parte del giudice delegato e del Tribunale -

113 Chiusura della procedura - Dlgs 14/2019 -Art. 181 (Chiusura della procedura). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Estensione - Fondamento. Il giudice delegato, cui sia stata richiesta la cancellazione delle iscrizioni ex

[113 Chiusura della procedura - Dlgs 14/2019 -Art. 181 \(Chiusura della procedura\). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -](#)

Art. 113 Chiusura della procedura - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 181 (Chiusura della procedura). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Art. 113 Chiusura della procedura 1. La procedura di concordato preventivo si chiude con la sentenza di omologazione

fine

Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello